



*Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

## **IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

**dispone**

### **1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente**

1.1 Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, con le modalità previste nel presente provvedimento, i seguenti elementi ed informazioni relative agli studi di settore:

- a) inviti al contribuente a presentare i modelli studi di settore, qualora non abbia provveduto pur essendone obbligato;
- b) modelli di studi di settore trasmessi;
- c) elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici previsti tra i quadri contabili del modello UNICO e i dati degli studi di settore;
- d) segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario, tramite la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, per comunicare eventuali giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall’applicazione

degli studi di settore o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, con l'indicazione se la segnalazione è stata inviata direttamente dal contribuente o per il tramite dell'intermediario;

- e) comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato ad UNICO, rilevate dall'Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili (in Allegato 1 sono riportate le tipologie di anomalie individuate per il triennio 2011-2013);
- f) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate;
- g) statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

1.2 Per le medesime finalità di cui al punto precedente, l'Agenzia delle Entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario i seguenti ulteriori elementi ed informazioni relative agli studi di settore, utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relative alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti:

- a) prospetto su base pluriennale dell'andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati;
- b) documento di sintesi dell'esito dell'applicazione degli studi di settore sulla base dell'ultima versione del software GERICO pubblicato sul sito dell'Agenzia, comprensivo del posizionamento degli indicatori di coerenza e di normalità e dell'indicazione sull'accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

## ***2. Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni***

2.1 I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, di cui alle lettere da a) a f) del precedente punto 1.1 e alle lettere a) e b) del precedente punto 1.2, consultando il "Cassetto fiscale" mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

2.2 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto precedente consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto una specifica delega.

2.3 Le comunicazioni di cui alla lettera e) del precedente punto 1.1 sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, via Entratel, all'intermediario, se il

contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

2.4 Nel caso in cui il contribuente non ha delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del punto 1.1, l'Agenzia delle Entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti (ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179) che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata.

2.5 Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con l'invio delle comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del precedente punto 1.1.

2.6 Le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore di cui alla lettera g) del precedente punto 1.1 sono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione relativa agli studi di settore. La consultazione di tali statistiche è libera e gratuita.

### ***3. Modalità con cui il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti***

3.1 I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del precedente punto 1.1 e alle situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore o alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando gli specifici software gratuiti resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sul sito istituzionale.

3.2 I software di cui al punto precedente consentono di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.

3.3 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso l'utilizzo degli appositi software di cui al precedente punto 3.1, possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano preventivamente ricevuto delega.

### ***4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse***

4.1 I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, possono regolarizzare

gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

## ***5. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messe a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza***

5.1 I dati e gli elementi di cui al precedente punto 2.1 sono resi disponibili alla Guardia di Finanza su supporti elettronici o tramite procedure informatiche.

## ***6. Informativa agli utenti***

6.1 Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è pubblicata la tempistica con la quale sono messi a disposizione i dati, gli elementi informativi e i software di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 3.1.

## **Motivazioni**

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

In particolare, con il presente provvedimento, sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, gli elementi e le informazioni relative agli studi di settore, riferibili allo stesso contribuente, in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

Come evidenziato in precedenza, tali nuove forme di comunicazione, da realizzare anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale ultimo istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato dall'articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

Nel provvedimento sono, altresì, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (articolo 13) e successive modificazioni - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (articoli 10 e 10-bis) - Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.208 del 7 settembre 1998;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 - Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636).

Roma, 18/06/2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

**SPECIFICA TECNICA**

**TIPOLOGIE DI ANOMALIA  
INDIVIDUATE PER IL TRIENNIO  
2011-2013**

Nel caso in cui un contribuente rientri in più di una tipologia di anomalia è previsto che venga elaborata una sola comunicazione.

Dalla selezione sono stati esclusi i contribuenti che:

- nel frontespizio del modello degli studi di settore hanno indicato i codici 1, 2, 3, 4, 5;
- alla data di elaborazione delle comunicazioni, hanno cessato l'attività o hanno chiuso la partita IVA o sono deceduti;
- sono già stati interessati negli anni 2013 e 2014 da una comunicazione di anomalia rilevata nei dati degli studi di settore;
- per il p.i. 2013 hanno presentato il modello degli studi di settore ma hanno indicato una causa di esclusione (ad eccezione del criterio 20 per la causa di esclusione "7").

Le tipologie di anomalia predisposte riguardano i seguenti casi.

**Caso 1 – Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale) per il periodo d'imposta 2013 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d'imposta 2012**

La tipologia interessa le sole imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno dichiarato un valore delle esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso), indicate nel rigo F12 del modello studi di settore, inferiori o superiori di oltre 10.000 euro alle corrispondenti rimanenze finali indicate al rigo F13 del modello studi presentato per il periodo d'imposta 2012.

**Caso 2 – Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale) per il periodo d'imposta 2013 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d'imposta 2012**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno dichiarato esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, rigo F06 del modello studi, inferiori o superiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d'imposta 2012, campo F07 del modello studi.

**Caso 3 – Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR) per il periodo d'imposta 2013 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d'imposta 2012**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno dichiarato un valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art.93, comma 5, del TUIR, , campo 2 del rigo F06 del modello studi, inferiori o superiori per oltre 10.000 euro rispetto alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d'imposta 2012, campo 2 rigo F07.

**Caso 4 – Imprese che hanno indicato il valore delle rimanenze finali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) in assenza delle corrispondenti esistenze iniziali**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, hanno dichiarato un valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art.93, comma 5, del TUIR, campo 2 rigo F07 del modello studi, ma contestualmente non hanno indicato alcun valore per le corrispondenti esistenze iniziali, campo 2 del rigo F06 del modello studi.

**Caso 5– Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) per il periodo d’imposta 2013 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d’imposta 2012**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, hanno dichiarato esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, rigo F09 del modello studi, inferiori o superiori per oltre 10.000 euro alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2012, rigo F10 del modello.

**Caso 6 – Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale) per il periodo d’imposta 2013 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d’imposta 2012**

La tipologia interessa le imprese che, per i periodi d’imposta 2012 e 2013, hanno compilato uno dei seguenti modelli degli studi di settore VG40U, VG69U VK23U e che hanno indicato nel 2013 un valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (rigo, rispettivamente, D95, D50 e D79) inferiore o superiore per oltre 10.000 euro alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate per il periodo d’imposta 2012 (rigo, rispettivamente, D96, D51 e D80).

**Caso 7– Imprese che hanno indicato il valore delle esistenze iniziali (relative a prodotti finiti) per il periodo d’imposta 2013 inferiore o superiore al valore delle corrispondenti rimanenze finali del periodo d’imposta 2012**

La tipologia interessa le imprese che, per i periodi d’imposta 2012 e 2013, hanno compilato uno dei seguenti modelli degli studi di settore VG40U, VG69U VK23U. e che hanno indicato nel 2013 un valore delle esistenze iniziali relative a prodotti finiti (rigo, rispettivamente, D97, D52 e D81) inferiore o superiore per oltre 10.000 euro alle corrispondenti rimanenze finali dichiarate nel 2012 (rigo, rispettivamente, D98, D53 e D82).

**Caso 8 – Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino**

La tipologia riguarda le imprese che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- un’incoerenza nella gestione del magazzino (alta durata delle scorte) nei periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013;

- un valore delle rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) dichiarate nel rigo F13 del modello studi per il periodo d'imposta 2013 superiore a quello indicato per le corrispondenti esistenze iniziali indicate al rigo F12 del modello per i periodi d'imposta 2011 e 2013;
- un valore delle rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) dichiarate nel rigo F13 del modello studi presentato per il periodo d'imposta 2013 superiore a 10.000 euro;
- un'incidenza percentuale delle stesse rimanenze finali indicate al rigo F13 del modello presentato per il periodo d'imposta 2013, rispetto ai ricavi dichiarati indicati al rigo F01 per lo stesso periodo d'imposta, superiore al 10%;
- i ricavi dichiarati ai fini della congruità, comprensivi dell'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento IVA agli Studi di Settore, inferiori alla somma del ricavo puntuale da congruità e dei maggiori ricavi da normalità economica derivanti dall'applicazione dell'indicatore di gestione del magazzino.

### **Caso 9 – Imprese con incongruenze tra i dati indicati nel quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T – Congiuntura economica**

La tipologia interessa i soggetti che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato il quadro T – Congiuntura economica e, in relazione al periodo d'imposta di riferimento per il calcolo del correttivo di 3° livello (2011 o 2012), il Quadro F – Elementi contabili.

In particolare, l'anomalia riguarda quei soggetti che, dall'analisi del modello presentato per il periodo d'imposta 2013, presentano una differenza superiore a 500 euro tra costi variabili dichiarati nel quadro T per il periodo d'imposta 2011<sup>1</sup> ed i costi variabili dichiarati nel quadro F per il periodo d'imposta 2011<sup>2</sup> ovvero tra i costi variabili dichiarati nel quadro T per il periodo d'imposta 2012<sup>3</sup> ed i costi variabili dichiarati nel quadro F per il periodo d'imposta 2012<sup>4</sup>.

Inoltre, l'importo del correttivo di 3° livello (Correttivo congiunturale individuale), applicato per il periodo di imposta 2013, deve risultare superiore a 500 euro.

Sono esclusi i soggetti che nel triennio 2011-2013 hanno avuto un periodo d'imposta diverso da 12 mesi.

### **Caso 10 – Imprese con incoerenze che hanno omissso di dichiarare il valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti e di beni strumentali indicati nel modello**

<sup>1</sup> Calcolati sulla base della seguente formula: (righe [T02 campo 1 + T03 campo1 – (T04 campo 1 + T05 campo 1) + T06 campo 1 + T07 campo 1 + T08 campo 1 + T09 campo 1].

<sup>2</sup> Calcolati sulla base della seguente formula: (righe F12 campo 1 – F13 campo 1 + F06 campo 2 – F07 campo 2 + F14 campo 1 + F15 campo 1 + F16 campo 1 + F17 campo 1).

<sup>33</sup> Calcolati sulla base della seguente formula: (righe [T02 campo 2 + T03 campo 2 – (T04 campo 2 + T05 campo 2) + T06 campo 2 + T07 campo 2 + T08 campo 2 + T09 campo 2].

<sup>4</sup> Calcolati sulla base della seguente formula: (righe F12 campo 1 – F13 campo 1 + F06 campo 2 – F07 campo 2 + F14 campo 1 + F15 campo 1 + F16 campo 1 + F17 campo 1) risulta superiore a 500 euro.

La tipologia interessa le imprese che, nel periodo d'imposta 2012, hanno indicato, al rigo F29 campo 1 del modello studi, il valore dei beni strumentali, ma non hanno dichiarato tale valore per il periodo d'imposta 2013, anche se in presenza dei relativi ammortamenti, indicati al campo 2 del rigo F20 ("F20 campo 2 - Ammortamenti - di cui per beni mobili strumentali"), e di beni strumentali dichiarati nel modello degli Studi di Settore.

La selezione è effettuata solo con riferimento agli Studi di Settore che, per il periodo d'imposta 2013, utilizzano il valore dei beni strumentali nella stima dei ricavi nell'analisi della congruità.

### **Caso 11 – Imprese che hanno omesso di dichiarare il valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti**

La tipologia interessa le imprese che, per i periodi d'imposta 2012 e 2013, non hanno indicato il valore dei beni strumentali al rigo F29 campo 1 del modello degli studi di settore, ma per gli stessi periodi d'imposta hanno dichiarato i relativi ammortamenti al campo 2 del rigo F20 del modello.

La selezione è effettuata solo con riferimento agli Studi di Settore che, per il periodo d'imposta 2013, utilizzano il valore dei beni strumentali nella stima dei ricavi nell'analisi della congruità.

### **Caso 12 – Professionisti che hanno omesso di dichiarare il valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti**

La tipologia interessa i soli professionisti che, per il periodo d'imposta 2013, non hanno dichiarato, al rigo G14 - campo 1 del modello, il valore dei beni strumentali calcolato al netto degli acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria (G14 campo 2), ma contemporaneamente hanno indicato i relativi ammortamenti al rigo G11 campo 2 del modello.

La selezione va è effettuata solo con riferimento agli Studi di Settore che, per il periodo d'imposta 2013, utilizzano il valore dei beni strumentali nella determinazione dei compensi di riferimento per l'analisi della congruità.

### **Caso 13 – Imprese con indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi superiore al doppio della soglia massima**

La tipologia riguarda le imprese che applicano Studi di Settore per i quali viene calcolato, per il periodo d'imposta 2013, l'indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi e per le quali tale indicatore risulta superiore al doppio della soglia massima, sia considerato singolarmente, che calcolato rispetto ai ricavi dichiarati in base alla formula

$$\frac{(F02201-F02202-F02203-F02204+F02301-F02302)*100}{(F00101+F00201-F00202+(F00701-F00702)-(F00601-F00602))}$$

Contemporaneamente è necessario che i costi residuali di gestione (F02201-F02202-F02203-F02204+F02301-F02302) superino i 5.000 euro.

#### **Caso 14 – Professionisti con indicatore Incidenza delle altre componenti negative sui compensi superiore al doppio della soglia massima**

La tipologia interessa i professionisti che, per il periodo d'imposta 2013, hanno dichiarato di svolgere un'attività ricompresa in uno degli studi di settore UK29U, VK01U, VK08U, VK16U, VK20U, VK56U e per i quali l'indicatore Incidenza delle altre componenti negative risulta superiore al doppio della soglia massima, sia considerato singolarmente, che in rapporto ai compensi dichiarati ( $(G12*100) / G01$ ), e, contemporaneamente, le altre componenti negative, indicate al rigo G12 del modello, superano i 5.000 euro.

#### **Caso 15 – Professionisti con indicatore Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi superiore al doppio della soglia massima**

La tipologia interessa i professionisti che, per il periodo d'imposta 2013, hanno dichiarato di svolgere un'attività ricompresa in uno degli studi di settore UK30U, VK10U, VK19U, VK22U, VK23U, VK24U, VK25U, VK26U, VK27U, VK28U, WK02U, WK03U, WK04U, WK05U, WK06U, WK17U, WK18U, WK21U, UG99U, VG41U, VG53U, VG73B, VG82U, VG87U, VG91U, VG93U, VG94U, WG74U.

L'anomalia si verifica se l'indicatore Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione risulta superiore al doppio della soglia massima prevista, sia che venga considerato singolarmente, sia che venga calcolato rispetto ai compensi dichiarati ( $(G12 - G20 - G21)*100) / G01$ ) e, contemporaneamente, le altre componenti negative indicate nei rigi (G12 - G20 - G21) del modello risultano superiori a 5.000 euro.

#### **Caso 16 – Imprese con incoerenze nella gestione del magazzino e magazzini in crescita**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, presentano una incoerenza nella gestione del magazzino (alta durata delle scorte e comunque superiore a quella che si registra mediamente per le imprese del settore), sono non normali rispetto all'indicatore di normalità "Durata delle scorte" e hanno dichiarato ricavi, comprensivi dell'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento IVA agli Studi di Settore, inferiori al ricavo puntuale di riferimento calcolato dopo l'applicazione dei correttivi anticrisi.

Contemporaneamente è necessario che le rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso), indicate al rigo F13 del modello, siano superiori alle corrispondenti esistenze iniziali indicate al rigo F12 e comunque risultino superiori a 10.000 euro. Tali rimanenze finale, infine, devono avere una incidenza percentuale sui ricavi dichiarati (rigo F01) superiore al 10%.

L'incremento del valore delle rimanenze finali, in presenza di valori non coerenti dell'indicatore relativo alla gestione del magazzino, denota generalmente una situazione anomala; infatti, se l'incoerenza non è riferibile a una particolare situazione di mercato o relativa alla gestione, potrebbe dipendere dal fatto che non è stato indicato correttamente l'effettivo valore delle giacenze.

### **Caso 17 – Imprese con gravi incoerenze nella gestione del magazzino e magazzini stabili**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, presentano una grave incoerenza nella gestione del magazzino (durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima) e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso), indicate nel rigo F13 del modello studi, uguali o inferiori (fino ad una percentuale del 5%) rispetto alle corrispondenti esistenze iniziali, indicate nel rigo F12, e, comunque, superiori a 10.000 euro. Inoltre l'incidenza percentuale di tali rimanenze finali calcolate rispetto ai ricavi dichiarati (rigo F01) deve essere superiore al 10%.

La contemporanea presenza di valori delle rimanenze pressoché invariati, nell'arco dell'anno, e di indicatori di coerenza che presentano valori non coerenti rispetto alla media delle imprese del settore, denota generalmente un'anomalia; infatti, se l'incoerenza non è riferibile a una particolare situazione di mercato o relativa alla gestione, potrebbe dipendere dal fatto che non è stato indicato correttamente l'effettivo valore delle giacenze.

### **Caso 18 – Soggetti che hanno indicato presenza di soci, percentuale di lavoro prestato inferiore a 50, assenza di altri addetti e numero giorni di apertura superiore a 300**

La tipologia riguarda le società che prestano attività nei macrosettori del Commercio e dei Servizi e che, per il periodo d'imposta 2013, hanno indicato la presenza di soci (per le imprese: "Soci amministratori", "Soci non amministratori") con una percentuale di lavoro complessivamente prestato inferiore a 50, l'assenza di altro personale e un numero di giorni di apertura dell'esercizio nell'anno superiore a 300.

Tale tipologia di anomalia non trova applicazione per i soggetti che svolgono un'attività rientrante nei seguenti studi di settore: WM03A WM03B, WM03C, WM03D, VM40B.

L'indicazione di bassi valori percentuali riguardo al lavoro prestato dai soci, in assenza di altro personale dedicato all'attività, rappresenta una possibile anomalia che, tra l'altro, viene evidenziata nella fase di invio telematico della dichiarazione (segnalazione non bloccante contraddistinta dal simbolo "\*" asterisco).

### **Caso 19 – Professionisti che non hanno indicato dati rilevanti nel modello degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda i professionisti che, per il periodo d'imposta 2013, presentano costi (spese per lavoro dipendente, spese per collaboratori coordinati e continuativi, compensi corrisposti a terzi, consumi, altre spese) di importo superiore a 1.000 euro e, contemporaneamente, non hanno indicato il numero di "Soci o associati che prestano attività nello studio" (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni), ovvero il numero di "Ore settimanali dedicate all'attività" (numero ore $\leq$ 1) o il numero di "Settimane di lavoro nell'anno" (numero settimane $\leq$ 1).

La mancanza di una o più di queste informazioni rappresenta una possibile anomalia, in presenza di un'attività professionale svolta in condizioni di normalità, in quanto costituiscono elementi indispensabili ai fini della corretta applicazione dello studio di settore.

### **Caso 20 – Imprese che hanno omissso di dichiarare il valore dei beni strumentali in presenza dell’indicazione di beni strumentali nel modello degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, hanno compilato uno studio di settore che utilizza il valore dei beni strumentali ai fini della determinazione del ricavo di riferimento per l’analisi della congruità e non hanno indicato tale valore nel rigo F29 – campo 1 del modello studi di settore, pur avendo dichiarato la presenza dei beni strumentali nel quadro E o in altri quadri.

### **Caso 21 – Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore e UNICO 2014**

La tipologia riguarda i soggetti che presentano un’incoerenza tra i dati contabili indicati nel modello (quadro F o quadro G - “Elementi contabili”) e gli stessi dati indicati nel modello di dichiarazione UNICO 2014. Questa anomalia era stata già evidenziata nella fase di invio telematico della dichiarazione (diagnostico individuato con la lettera “C” preceduta da tre asterischi - Controlli bloccanti confermabili).

### **Caso 22 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli Studi di Settore per il triennio 2011 - 2013**

La tipologia riguarda i soggetti che, per i periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013, hanno indicato in dichiarazione la causa di esclusione “7 – Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività”. Infatti, l’indicazione di questa causa di esclusione per un triennio consecutivo, anche se ammessa dalla normativa vigente, evidenzia una possibile situazione anomala.

Risulta esclusi da tale tipologia i soggetti in liquidazione, nonché quelli che, nel periodo d’imposta 2013, hanno indicato nel modello studi di settore VG40U il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende e hanno dichiarato di aver affittato l’unica azienda. In tale ultimo caso la variabile D11 – “Tipologia dell’attività: Affitto di aziende (% sui ricavi)” deve essere pari 100 e la variabile D60 – “Aziende affittate (Numero)” pari a 1.

### **Caso 23 – Soggetti con incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia interessa i soggetti che, per il periodo d’imposta 2013, nel compilare lo Studio di Settore WM03C – Commercio ambulante di mobili ed altri articoli n.c.a, presentano un’incongruenza tra il codice attività e i dati strutturali indicati per l’applicazione degli studi di settore. In particolare, hanno indicato una percentuale di ricavi superiore al 50% nei rigi D01 – “Alimentari” + D02 – “Bevande ed olii”, ovvero nei rigi D03 – “Prodotti tessili” + D04 – “Abbigliamento ed accessori, abbigliamento intimo”, ovvero nel rigo D05 – “Calzature, pelletterie e valigeria”.

**Caso 24 – Imprese che hanno indicato il valore delle rimanenze finali (relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR) superiore al valore delle corrispondenti esistenze iniziali**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, hanno dichiarato nel campo 2 del rigo F07, del modello studi di settore rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR per un valore superiore a quello delle corrispondenti esistenze iniziali dichiarate nel campo 2 del rigo F06.

Questa modalità di valutazione dovrebbe riguardare esclusivamente le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale iniziati prima o durante il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 (per effetto dell’abrogazione dell’art. 93, comma 5, del Tuir ad opera del comma 70 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006).

**Caso 25 – Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale**

La tipologia interessa le imprese dei macrosettori del Commercio, dei Servizi o dei Professionisti che, per il periodo d’imposta 2013, hanno dichiarato nel campo 1 del rigo F07 del modello studi di settore, la presenza di rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Risultano, comunque, esclusi da tale anomalia i soggetti che applicano gli studi di settore VG40U, VG50U, VG51U, WG66U, VG69U, VG75U e VK23U.

**Caso 26 – Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato un valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, hanno indicato, sia come principale sia come secondaria, un’attività appartenente ai macrosettori del Commercio, dei Servizi o dei Professionisti, e presentano un valore negativo del costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi. Tale valore, che costituisce uno degli elementi considerati dallo studio di settore per la stima dei ricavi da attribuire all’impresa, viene determinato sottraendo dalla somma delle esistenze iniziali, dei costi relativi a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e del costo per la produzione di servizi (righe F12 + F14 + F15), le rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) (rigo F13) e il valore delle materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti: Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) (rigo F36).

Risultano, comunque, esclusi da tale anomalia i soggetti che applicano gli studi di settore VG40U, VG50U, VG51U, WG66U, VG69U, VG75U e VK23U.

**Caso 27 – Imprese che hanno indicato un valore negativo del costo del venduto relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno indicato un valore negativo del costo del venduto relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso. Tale valore, che costituisce uno degli elementi considerati dallo studio di settore per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, deve essere calcolato come differenza tra la somma delle esistenze iniziali e dei costi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso (righe F09 + F11) e le corrispondenti rimanenze finali (rigo F10) ed il valore delle materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti: Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti indicato nel rigo F37.

### **Caso 28 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, compilando lo Studio di Settore WM27A – Commercio al dettaglio di frutta e verdura, presentano una incoerenza tra la compilazione del rigo B03 - "Locali destinati alla vendita ed all'esposizione interna della merce" e la contemporanea compilazione del rigo B07 - "Concessione di box/banco vendita/posteggio su area pubblica (mercato)" per tutte le unità locali indicate.

Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

### **Caso 29 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VM08U – Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi e presentano un'incongruenza in alcuni dati indicati nel quadro D – "Elementi specifici dell'attività".

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato ricavi superiori al 50% dei ricavi complessivi in almeno uno dei righe: D04 – "Abbigliamento casual e calzature per il tempo libero", D22 – "Personal computer", D25 – "Articoli per la scuola (articoli di cancelleria, di cartoleria, ecc.)", D27 – "Bigiotteria e/o accessori moda (fermacapelli, borse, foulard, ecc.)", D28 - "Articoli casalinghi, cristallerie e vasellame" , D29 – "Bomboniere" + D30 – "Articoli da regalo".

Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

### **Caso 30 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VD09A – Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno e presentano un'incongruenza in alcuni dati indicati nella sezione "Tipologia di prodotti ottenuti/lavorati e servizi offerti" del quadro D – "Elementi specifici dell'attività".

derivante dal fatto che la somma delle percentuali di ricavi indicati nel rigo D01 – “Segati”, D02 – “Tranciati/sfogliati” e D05 – “Imballaggi” risulta superiore a 50.

Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all’impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all’attività effettivamente esercitata.

### **Caso 31 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VD21U – Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista e presentano una incoerenza derivante da percentuali di ricavi indicati nei righe C03 – “Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall’impresa” e C20 – “Privati” entrambe superiori a 50 e, contemporaneamente, non hanno indicato fasi della produzione e/o lavorazione svolte internamente all’impresa (righe da D20 a D37 - colonna 1).

Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all’impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all’attività effettivamente esercitata.

### **Caso 32 – Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, non hanno indicato nel modello degli studi di settore il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli Associati in partecipazione, ma hanno contestualmente indicato utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro. Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all’impresa, in quanto potrebbero essere stati omessi dati rilevanti ai fini della corretta applicazione dello studio di settore.

### **Caso 33 – Presenza delle spese per locazione di immobili e mancanza delle relative superfici nel quadro B**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, hanno indicato le spese per la locazione di immobili (rigo F18 – campo 2), ma non hanno indicato le superfici delle unità locali.

Per gli studi WG61A, WG61B, WG61C, WG61D, WG61E, WG61G, WG61H, VG82U l’anomalia si verifica se contemporaneamente a tali condizioni, non risulta fornita l’informazione “Uso di uffici presso l’azienda o l’agenzia mandante”; per gli studi VG41U, VG92U, VK23U l’anomalia si verifica se contemporaneamente a tali condizioni, non risultano fornite le informazioni “Costi sostenuti per strutture polifunzionali” e “Spese per l’utilizzo di servizi di terzi”.

### **Caso 34 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VG68U – Trasporto merci su strada e servizi di trasloco, indicando il codice attività: 49.41.00 “Trasporto di merci su strada”, ma hanno omesso di indicare le informazioni relative al “Numero complessivo di veicoli isolati” (rigo E01), al “Numero complessivo di complessi di veicoli e veicoli rimorchiati” (rigo E11) al “Numero complessivo di trattori isolati” (rigo E21), ai “Costi sostenuti per subvezione” (rigo D56) e al “Valore dei beni strumentali” (rigo F29 campo 1).

### **Caso 35 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore WD01U – Produzione dolciaria, indicando il codice attività “10.52.00 – Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico” o “10.71.20 – Produzione di pasticceria fresca” e hanno dichiarato di conseguire ricavi con percentuali superiori al 50% con la “Produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri” (rigo C02) o dai “Privati (vendita al dettaglio)” (rigo C19), o, infine, con le “Vendite con scontrino” (rigo D47), cioè da attività che, sebbene previste nel modello dello studio, possono far pensare ad una possibile anomalia nella compilazione dei dati per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

### **Caso 36 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore WG66U – Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi all'information technology, indicando una somma delle percentuali di ricavi derivanti da “Commercializzazione di hardware informatico” (rigo D19), “Commercializzazione di altre macchine per ufficio” (rigo D20) e “Commercializzazione di materiali di consumo” (rigo D21) superiore al 50% dei ricavi complessivamente conseguiti.

Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

### **Caso 37 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore WM07U – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria e presentano un'incongruenza nei dati indicati nella sezione “Tipologia dell'offerta” del quadro D – “Elementi specifici dell'attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato ricavi con percentuali superiori al 50% dei ricavi complessivi nel rigo D03 - “Tessuti e foderami per confezioni”, ovvero nei

righi D05 - “Biancheria personale e calze” + D06 - “Abbigliamento mare” + D07 - “Capi di abbigliamento”, o, infine, nei righi D10 - “Organizzazione di corsi (taglio e cucito, decoupage, ecc.)” + D11 - “Confezionamento, adeguamento e modifica di capi di abbigliamento” e, quindi, in righi che, sebbene siano previsti nel modello dello studio, la loro compilazione complessiva può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all’impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all’attività effettivamente esercitata.

### **Caso 38 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore WM03B – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento e presentano un’incongruenza nei dati indicati nella sezione “Settori merceologici” del quadro D – “Elementi specifici dell’attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato ricavi con percentuali superiori al 50% dei ricavi complessivi da una serie di attività (indicate in uno o più dei seguenti righi D01 + D02, da D05 a D19) che, sebbene siano previste nel modello dello studio, la loro compilazione può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all’impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all’attività effettivamente esercitata.

### **Caso 39 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore WM03A – Commercio al dettaglio ambulante di alimentari e bevande e presentano un’incongruenza in alcuni dati indicati nel quadro D – “Elementi specifici dell’attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato di conseguire ricavi con percentuali superiori al 50% dei ricavi complessivi da una serie di attività (indicate nei righi D03 +D04, D05, da D06 a D19 e D41) che, sebbene siano previste nel modello dello studio, la loro compilazione complessiva può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all’impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all’attività effettivamente esercitata.

### **Caso 40 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d’imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VM19U – Commercio all’ingrosso di tessuti e abbigliamento e presentano un’incongruenza in alcuni dati indicati nel quadro D – “Elementi specifici dell’attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato ricavi con percentuali superiori al 50% dei ricavi complessivi nel rigo D05 - “Dettaglio”, o nel rigo D18 - “Calzature (classiche, sportive, altre calzature)” o, infine nel rigo D23 - “Consumatori privati”, e, quindi, in righi, che sebbene siano previsti nel modello dello studio, la relativa compilazione

può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 41 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VM85U – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e presentano un'incongruenza in alcuni dati indicati nel quadro D – “Elementi specifici dell'attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato ricavi con percentuali superiori al 50% derivanti da una serie di attività (indicate in uno o più dei seguenti righe D02 + D05 + D06 + D07 + D08 + D09, o D13, o D19) che, sebbene siano previste nel modello dello studio, la loro compilazione può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 42 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VG72B – Altri trasporti terrestri di passeggeri indicando una percentuale di ricavi derivanti da “Servizio di noleggio con conducente (NCC) di autovetture” (rigo D07) superiore a 50% dei ricavi complessivamente conseguiti. Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata

#### **Caso 43 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore WG44U – Strutture ricettive, alberghiere ed extraalberghiere, indicando una percentuale di ricavi derivanti da “Ristorazione relativa a clientela non alloggiata” (rigo D05) superiore al 50% dei ricavi complessivamente conseguiti. Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata

#### **Caso 44 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo studio di settore WM27B – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi indicando contemporaneamente le voci “Locali destinati alla vendita ed all'esposizione interna della merce” (rigo B03) e “Concessione di box/banco vendita/posteggio su area pubblica

(mercato)” (rigo B11) in tutte le unità locali compilate. Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 45 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo studio di settore VM44U - Commercio al dettaglio di macchine ed attrezzature ufficio e presentano un'incongruenza in alcuni dati indicati nel quadro D – “Elementi specifici dell'attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato di conseguire ricavi con percentuali superiori al 50% dei ricavi complessivi da una serie di attività (indicate in uno o più dei seguenti rigi D05 + da D11 a D14 + D17, D08, da D23 a D25) che, sebbene siano previste nel modello dello studio, la loro compilazione complessiva può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 46 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici e presentano un'incongruenza in alcuni dati indicati nella sezione “Tipologia dell'offerta” del quadro D – “Elementi specifici dell'attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato di conseguire ricavi con percentuali superiori al 50% dei ricavi complessivi da una serie di attività (indicate nei rigi da D07 a D21) che, sebbene siano previste nel modello dello studio, la loro compilazione complessiva può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 47 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VG48U – Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo, audio e video e presentano una incongruenza in alcuni dati indicati nella sezione “Tipologia di attività” del quadro D – “Elementi specifici dell'attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato ricavi con percentuali superiori al 50% in uno o più dei seguenti rigi: D04 - “Riparazione di telefonia”, D06 - “Installazione di antenne terrestri e satellitari”, D07 “Vendita di accessori e ricambi”, D08 - “Vendita di elettrodomestici”. Si tratta di informazioni che, sebbene siano previste nel modello dello studio, la loro compilazione può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei

ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 48 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VM12U – Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati e presentano un'incongruenza in alcuni dati indicati nel quadro D – “Elementi specifici dell'attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato di conseguire ricavi con percentuali superiori al 50% dei ricavi complessivi da una serie di attività (indicate in uno o più dei seguenti righe D01 + da D15 a D18, D20 + D21, D51) che, sebbene siano previste nel modello dello studio, la loro compilazione può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 49 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria e presentano un'incongruenza in alcuni dati indicati nel quadro D – “Elementi specifici dell'attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato di conseguire ricavi con percentuali superiori al 50% dei ricavi complessivi da una serie di attività (indicate in uno o più dei seguenti righe D06, D07, D20, D22, D24+D25, D34) che, sebbene siano previste nel modello dello studio, la loro compilazione può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 50 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore WM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante e presentano un'incongruenza in alcuni dati indicati nel quadro D – “Elementi specifici dell'attività”.

In particolare, si tratta di soggetti che hanno dichiarato di conseguire ricavi con percentuali superiori al 50% dei ricavi complessivi da una o più attività (indicate in uno o più dei seguenti righe D12, D13, D14, D15, D17, D18, D19, D20, D21, D24, D53) che, sebbene siano previste nel modello dello studio, la loro compilazione può far pensare ad una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 51 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore WM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori e hanno indicato una percentuale di ricavi derivanti da "Confezioni in pelle" (rigo D09) superiori al 50% dei ricavi complessivamente conseguiti. Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 52 – Imprese con incongruenza tra Studio di Settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia interessa le imprese che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore WG67U – Tintorie e lavanderie, indicando una somma delle percentuali di ricavi derivanti da "Finissaggio tessile" (D09) e "Stiratura industriale e ricondizionamento capi" (D10) superiore al 50% dei ricavi complessivamente conseguiti. Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 53 – Soggetti con incongruenza tra codice descrizione attività indicato nello Studio di Settore presentato per il periodo d'imposta 2013 e quello indicato nello Studio di Settore presentato per il periodo d'imposta 2011.**

La tipologia riguarda i soggetti che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore UG99U – Altri servizi a imprese e famiglie.

La situazione potrebbe apparire anomala in quanto per il modello relativo al periodo di imposta 2012 erano stati ridefiniti i codici relativi alle descrizioni dell'attività esercitata, e, conseguentemente, si era proceduto a rinumerarli.

Il contribuente, per il 2012 ed il 2013, ha continuato ad indicare lo stesso numero di codice di descrizione dell'attività del 2011, anche se tale numero risulta associato ad una differente attività.

Questa situazione viene segnalata perché evidenzia una possibile anomalia per la stima dei ricavi da attribuire all'impresa, in quanto potrebbe non essere stato applicato lo studio di settore corrispondente all'attività effettivamente esercitata.

#### **Caso 54 – Soggetti con incongruenza tra codice attività indicato nello Studio di Settore presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore**

La tipologia riguarda i soggetti che, per il periodo d'imposta 2013, hanno compilato lo Studio di Settore VG91U – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi, e presentano una incoerenza tra l'indicazione del codice attività 66.19.21 "Promotori finanziari" e la compilazione del quadro G "Elementi contabili" relativo ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo. L'anomalia è data dal fatto che l'attività di promotore finanziario può essere esercitata solamente sotto forma di impresa.